

N. R.G. 3720 / 2019

**TRIBUNALE DI VARESE**

SEZIONE SECONDA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice designato,

nel procedimento camerale R.G. n 3720/2019 avente ad oggetto la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla sig.ra **Patrizia Ricciardi** (cod. fisc.: RCC PRZ 85L68 L319A), rappresentata e difesa dall'Avv. Romolo Montanaro, con l'ausilio del dott. Roberto Cherchi in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC)

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che, con ricorso depositato in data il 13 novembre 2019, la sig.ra **Patrizia Ricciardi** [residente a Saltrio (VA), circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9* primo comma Legge n. 3/2012] ha presentato, avvalendosi dell'OCC, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia e Varese nella persona del dott. Roberto Cherchi, ai sensi degli artt. 7 e ss. Legge n. 3/2012, una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili che non presentano carenze – che Patrizia Ricciardi **non** è da considerarsi imprenditore assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle della Legge n. 3/2012; **non** risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti *ex* Legge n. 3/2012; **non** ha subito ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis*; ha fornito documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, e in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta soddisfi allo stato i requisiti di legge;

evidenziato che la proposta di accordo, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 176.679,00 (di cui € 115.598 garantiti da ipoteca e € 61.081,00 al chirografo derivanti da prestiti personali), cui aggiungere le spese di procedura pari a € 3.000,00, prevede: *i.* il pagamento integrale delle spese della procedura; *ii.* il pagamento integrale del mutuo ipotecario secondo il piano originario e alle scadenze contrattualmente pattuite; *iii.* il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 21,766% in 48 mesi, mettendo a disposizione la somma di € 376,00 mensili a fronte di un reddito di lavoro medio annuo di € 26.000; *iv.* l'accantonamento di un fondo rischi pari a € 1.000,00;



evidenziato, inoltre, che il patrimonio del debitore è costituito dall'immobile sito in Saltrio (VA), gravato da ipoteca in favore del creditore ipotecario UBI Banca, il cui valore commerciale massimo è stato stimato dall'OCC, sulla base dei valori OMI, in € 85.000, oltre che da un'autovettura FIAT Punto immatricolata nell'anno 1997 e ritenuta dall'OCC priva di valore commerciale;

rilevato che la proposta è stata comunicata, a cura dell'OCC, in data 15 novembre 2019, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Saltrio;

rilevato che, con decreto del 8 gennaio 2020, il Giudice designato, dott.ssa Palvarini, ha dichiarato aperta la procedura di omologazione della proposta di accordo, fissando l'udienza di cui all'art. 10 Legge n. 3/2012, successivamente rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che l'OCC ha provveduto, pertanto, a effettuare la comunicazione della proposta di accordo e del decreto di fissazione di udienza;

considerato che la proposta è stata votata favorevolmente, anche tacitamente, da tutti i creditori da computarsi ai fini del raggiungimento della maggioranza (che in particolare il creditore chirografario AK NORDIC AB, cessionaria di FINDOMESTIC BANCA S.p.A., rappresentante il 73,80% dei crediti (chirografari) ammessi al voto ha depositato *comparsa di costituzione e intervento ex art. 111, terzo comma, c.p.c.* con espressione di voto favorevole alla proposta);

rilevato dunque, come da attestazione definitiva dell'OCC che la proposta ha ricevuto il voto favorevole nella percentuale del 100% e tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 Legge n. 3/2012, i creditori muniti di ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta;

rilevato che l'OCC ha trasmesso ai creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, Legge n. 3/2012 allegando il contenuto dell'accordo;

rilevato che l'OCC ha attestato che **non** sono pervenute contestazioni, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **Patrizia Ricciardi** [C.F. RCC PRZ 85L68 L319A),

dispone che l'OCC nominato, dott. Roberto Cherchi, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Varese, a cura e spese della ricorrente;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità *ex art. 10, comma 2, Legge n. 3/2012* e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;



nulla dispone sulle spese del procedimento;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC.

Varese, 22 gennaio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Ida Carnevale

